

Email: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it Sito web: www.icpiazzaforlanini.it

Regolamento di disciplina per gli alunni di Scuola Secondaria di I grado

- Allegato B al Regolamento di Istituto -

(Prot. 364 A/19 e Delibera Consiglio di Istituto n. 64 del 19 Febbraio 2020)

Il presente regolamento è redatto ai sensi delle indicazioni contenute nel D.P.R. n. 249/1998 "Statuto delle studentesse e degli studenti" come modificato e integrato dal DPR 235/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria

Art. 1. Doveri (DPR 249/1998, Art. 3)

- 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
- 4. Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto
- 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 2 - Disciplina (DPR 235/2007, estratto da Art. 1)

- 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 3. La responsabilità disciplinare é personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente é sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
- 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

1/7



Email: rmic8fz002@istruzione.it - Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it

Sito web: www.icpiazzaforlanini.it

- 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
 - 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stes so studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente é consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 - 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 3 - Infrazioni disciplinari - Sanzioni - Organi competenti a comminare le sanzioni

Mancanze disciplinari	Sanzioni correlate alle mancanze disciplinari (in base a gravità e durata nel tempo)	Organi competenti a comminare le sanzioni		
1. Assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza giustificazione 2. Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula o nell'edificio 3. Disturbare le attività scolastiche chiacchierando o rendendosi protagonisti d'interventi inopportuni. Recarsi a scuola con abbigliamento non consono (sono vietati shorts, indumenti scollati, indumenti che lasciano scoperto l'ombelico,) 4. Sporcare l'aula o i banchi	Richiamo orale e/o annotazione sul registro di classe con comunicazione alla famiglia tramite diario	Insegnante (anche se di diversa classe)		
5. Non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica 6. Tenere il cellulare acceso in classe	Richiamo orale e annotazione sul registro di classe, convocazione dei genitori e ritiro del cellulare che viene (privato della SIM e della batteria) e custodito in aula blindata e successivamente consegnato ai genitori o ai loro delegati	Insegnante della disciplina		
A. In caso di reiterazione delle mancanze di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 oltre due volte, comunicazione scritta o telefonica alla famiglia e annotazione sul registro di classe.				
7. Non far firmare ai genitori o ai familiari i documenti scolastici in uso	Comunicazione telefonica alla famiglia e annotazione sul registro di classe	Insegnante Coordinatore		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini" Piazza C. Forlanini, 8 - 00151 Roma

C.F. 97713160584 - C.M. RMIC8FZ002 *Tel.* 06.94377645 – *Fax* 06.94377559

Email: rmic8fz002@istruzione.it - Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it

Sito web: www.icpiazzaforlanini.it

Mancanze disciplinari	Sanzioni correlate alle mancanze disciplinari (in base a gravità e durata nel tempo)	Organi competenti a comminare le sanzioni	
8. Portare a scuola oggetti pericolosi 9. Tenere il cellulare acceso in classe.	Annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia tramite diario (con conseguenze sul voto di comportamento). Ritiro del materiale pericoloso che é custodito in aula blindata e consegnato direttamente alla famiglia Annotazione sul registro di classe e	Insegnante (anche se di diversa classe)	
Usare il cellulare o altri dispositivi elettronici nei locali nella scuola per comunicare, realizzare foto, video o registrazioni audio non autorizzate dal docente	comunicazione alla famiglia tramite diario; in caso di reiterazione il cellulare verrà ritirato (privato della SIM e della batteria) e custodito in aula blindata e successivamente consegnato ai genitori o ai loro delegati, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyber bullismo.		
B. In caso di reiterazione delle mancanze di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sospensione di un giorno da parte del Consiglio di Classe *			
10. Possesso o uso di sostanze alcoliche, tabacco, sostanze stupefacenti	Riparazione dell'eventuale danno e sospensione da uno a tre giorni dalle	Consiglio di Classe * con la presenza di tutti i docenti	
11. Mancanza grave di autocontrollo: azioni e reazioni gravemente inappropriate, violente 12. Falsificare le firme e/o alterare i voti	normali lezioni e/o da uscite didattiche e viaggi d'istruzione con conseguenze sul voto di comportamento.	(Consiglio Perfetto), dei rappresentanti dei Genitori, previa audizione dell'alunno	
Danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali e altrui Offendere con parole, scritte, gesti o azioni, i	In caso di mancata partecipazione ad uscita didattica o a viaggio d'istruzione, l'alunno dovrà,	e dei suoi genitori da parte del Dirigente Scolastico. Il Consiglio di Classe	
compagni o il personale scolastico 15. Azioni che arrecano danno ed offesa alla	comunque, frequentare la scuola svolgendo i compiti assegnati dai	irrogherà le sanzioni nelle riunioni ordinarie o, se	
persona	docenti in una classe parallela. In alternativa l'alunno sarà impegnato in attività in favore della comunità scolastica (piccole pulizie dei locali della scuola, piccole manutenzioni,	necessario per motivi di urgenza, in riunioni appositamente convocate su proposta scritta della maggioranza dei docenti	

C. In caso di reiterazione delle mancanze di cui ai punti 10,11,12,13,14,15 sospensione da tre a quindici giorni. L'alunno sarà sospeso dalle normali lezioni su delibera del Consiglio di Classe (vedi sopra)

produzione di elaborati che lo inducano

a uno sforzo di riflessione e di

episodi

rielaborazione critica di

verificatisi nella scuola, etc)

della classe da presentare al

Il Coordinatore di classe,

consultati i docenti del

presenterà relazione descrittiva dei fatti e comportamenti che hanno determinato la proposta di

Dirigente Scolastico

C.d.C.,

convocazione.



Tel. 06.94377645 – *Fax* 06.94377559

Email: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it

Sito web: www.icpiazzaforlanini.it

Mancanze disciplinari	Sanzioni correlate alle mancanze disciplinari (in base a gravità e durata nel tempo)	Organi competenti a comminare le sanzioni
16. Furto e/o danneggiamento	Oltre alle sanzioni già indicate ai punti 13 e 15, restituzione o risarcimento dei danni; il risarcimento è stabilito in base al prezzo di ciò che è stato rubato o danneggiato e/o dai preventivi ricevuti dalla scuola per riparare il danno e/o da fatture di risarcimento richieste da altri (famiglie, ditte trasporti, etc.)	Dirigente Scolastico
17. Gravi infrazioni disciplinari; offesa ai principi di dignità, rispetto della persona (es. violenza, minaccia, ingiurie, reati di natura sessuale), libertà di pensiero e di religione; oltraggio a componenti dell'istituto; comportamenti pericolosi per l'incolumità delle persone (es. incendio, allagamento, etc) e danni al patrimonio della scuola	a. Sospensione da tre a quindici giorni.b. Sospensione superiore a 15 giorni	Consiglio di Classe * (vd. Punti da 10 a15) Consiglio d'Istituto *
18. Recidiva nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto della persona o di atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale con impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	Allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione) fino al termine delle lezioni e deferimento agli Organi competenti (servizi sociali e autorità giudiziaria)	Consiglio di Istituto *
19. Nei casi più gravi di quelli al punto 18 e ove concorrano le stesse condizioni	Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Consiglio di Istituto *

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria in applicazione della normativa vigente

Copia dei provvedimenti disciplinari irrogati per le mancanze gravi gravissime di cui al presente articolo è inserita nel fascicolo personale dello studente

Art. 4 – Procedura per la comminazione delle sanzioni disciplinari

A. Per le sanzioni che devono essere comminate da un Organo Collegiale (mancanze relative ai punti A e da 10 a 19 della tabella di cui al precedente Art. 3), ferma restando la possibilità per il Dirigente Scolastico di disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi, le fasi del procedimento disciplinare, sono le seguenti:

^{*} Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio di Interclasse/Istituto sia un genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) o negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, il membro interessato sarà sostituito dal primo dei non eletti. In mancanza di sostituti la seduta si svolgerà regolarmente senza i membri coinvolti.



 $\textit{Email:} \ \mathsf{rmic8fz002@istruzione.it} - \textit{Pec:} \ \mathsf{rmic8fz002@pec.istruzione.it}$

Sito web: www.icpiazzaforlanini.it

1. Comunicazione d'avvio del procedimento e contestazione dell'addebito all'alunno/a

Il Dirigente Scolastico comunica l'avvio del procedimento all'alunno/a e ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (convocazione verbalizzata, lettera a mano). Nella comunicazione sono contestati gli addebiti fondati su precise circostanze documentali e/o testimoniali o fattuali e sono fissati la data dell'audizione in contraddittorio (che può essere anche contestuale alla convocazione) nonché il termine di chiusura del procedimento.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie sono avvisati dell'apertura del procedimento come contro interessati.

- 2. Invito all'alunno/a ad esporre le proprie ragioni (contraddittorio)
 All'alunno/a è riconosciuto il diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o dai docenti di classe, anche congiuntamente. Dell'audizione è redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
- 3. Eventuale verifica istruttoria delle ragioni espresse dall'alunno/a: a cura del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori o dei docenti di classe, nelle modalità ritenute opportune/necessarie
- 4. Deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare (entro 20 giorni dalla contestazione dell'addebito)

All'audizione, può seguire:

- a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare. L'archiviazione è comunicata dal Dirigente Scolastico per iscritto a tutti gli interessati;
- b) il rinvio degli atti agli Organi Collegiali Competenti (Consiglio di Interclasse o Consiglio di Istituto in base alla gravità della mancanza disciplinare) per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
 - Il Consiglio d'Interclasse o il Consiglio di Istituto sono convocati entro il termine di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, è specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, sono esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".
- 5. Nel caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa all'alunno/a e ai genitori
 La comminazione del provvedimento disciplinare è notificata alla famiglia in forma scritta dal Dirigente
 Scolastico. Tale comunicazione riporta gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali
 sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e le modalità per eventuali
 impugnazioni.
- B. L'efficacia dei provvedimenti disciplinari è strettamente correlata alla tempestività con cui la Scuola risponde disciplinarmente a un comportamento sanzionabile perché ciò consente all'alunno/a di comprendere facilmente il rapporto di causa/effetto esistente tra comportamento non adeguato e sanzione: per tale motivo, in caso di mancanze non gravissime (mancanze relative ai punti da 1 a 9 della tabella di cui al precedente Art. 3), sussistono le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che, ai sensi dell' art. 7 della L. n. 241/1990, consentono di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Le famiglie ne sono informate tramite diario dell'alunno/a

Art. 5 – *Impugnazioni* (D.P.R. n. 235/2007, Art.2)

Ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. n. 235/2007, contro le sanzioni disciplinari é ammesso ricorso scritto, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto (di cui al Titolo V, Capo I, Art.1 del Regolamento di Istituto) che decide nel termine di dieci giorni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo, pur in presenza di impugnazione della sanzione irrogata



 $\textit{Email:} \ \mathsf{rmic8fz002@istruzione.it} - \textit{Pec:} \ \mathsf{rmic8fz002@pec.istruzione.it}$

Sito web: www.icpiazzaforlanini.it

Art. 6 - Regolamento dell'Organo di Garanzia

In applicazione del DPR n. 235/2007 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e delle precisazioni di cui alla Nota MIUR n. 3602/2008, le norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia dell'Istituto Comprensivo "Piazza Forlanini" sono le seguenti:

A. Composizione

L'Organo di Garanzia di Istituto è composto da:

- Dirigente Scolastico, che lo Presiede
- un docente designato dal Consiglio di Istituto
- due genitori eletti dal Consiglio di Istituto.

Sono previsti, altresì, un docente e un genitore nominati dal Consiglio di Istituto in qualità di supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dal'incarico o incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o in caso di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia un genitore dello studente sanzionato)

B Durata

L'Organo di Garanzia di Istituto dura in carica tre anni scolastici.

Si procede a rinnovo alla sua naturale scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti

C. Compiti

L'Organo di Garanzia di Istituto decide in ordine ai ricorsi presentati dai genitori, oda chi esercita la patria potestà, relativamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari comminate dagli organi competenti della scuola Può essere anche chiamato a esprimersi su eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

D. Modalità per la presentazione di ricorso

- 1. Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate a un alunno conformemente al presente Regolamento di Disciplina può essere presentato da uno dei genitori, o da chi ne esercita la patria potestà, mediante istanza scritta, indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni sull'accaduto.
- 2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria **entro il termine prescrittivo di quindici giorni** dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non sono in alcun caso presi in considerazione. Non sono presi in considerazione, altresì, eventuali ricorsi pervenuti tramite posta elettronica in modalità che non consentano l'individuazione certa del mittente
- 3. Il ricorrente ha la possibilità di presentare memorie e/o documentazione integrativa fino ai due giorni che precedono la riunione dell'Organo di Garanzia.

E. Funzionamento

- 1. L'Organo di Garanzia:
 - si riunisce, su formale convocazione del Dirigente scolastico, qualora, a seguito di ricorso presentato dai genitori, sia necessario decidere sulle sanzioni irrogate dagli organi competenti della scuola ai sensi del presente "Regolamento di Disciplina per gli alunni della scuola secondaria di I grado"
 - assume le decisioni in merito alle impugnazioni entro i dieci giorni successivi alla data di presentazione ricorso da parte dei genitori
- 2. Il compito di Segretario verbalizzante è attribuito dal Presidente a inizio seduta a uno dei componenti
- 3. Ricevuto il ricorso, il Presidente, qualora lo ritenga necessario, personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire atti e testimonianze relative alla sanzione irrogata: il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.



Email: rmic8fz002@istruzione.it – Pec: rmic8fz002@pec.istruzione.it Sito web: www.icpiazzaforlanini.it

- 4. Il Presidente convoca l'Organo di Garanzia con un preavviso minimo di tre giorni. In caso di urgenza motivata, la convocazione dell'Organo di Garanzia può avvenire anche con un preavviso minimo di un giorno
- 5. Alla seduta dell'Organo di Garanzia sono chiamati a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare e i suoi genitori. In caso di sanzione irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, è chiamata a partecipare alla seduta anche la persona offesa Studenti, genitori, docenti e non docenti coinvolti parteciperanno alla seduta esclusivamente per esporre quanto accaduto e le proprie ragioni; in nessun caso potranno essere presenti nella fase d'esame dei documenti relativi all'istruttoria e/o nella fase deliberativa
- 6. Ai fini della validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti
- 7. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee all'Organo di Garanzia, ad eccezione di quanto al p.to 5
- 8. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese e non è prevista l'astensione.
- 9. I provvedimenti sono assunti a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente
- 10. I genitori componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti o docenti appartenenti alla classe del proprio figlio. Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono propri studenti.
 Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
- 11. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro dieci giorni dalla presentazione dello stesso
- 12. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata offrendo allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza e il coordinatore di classe
- 13. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono comunicate dal Dirigente Scolastico per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate entro i cinque giorni successivi alla delibera.
- 14. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.
- 15. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, e, pertanto, l'accoglimento del ricorso, il provvedimento disciplinare é immediatamente revocato dal Dirigente Scolastico, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno nonché al Consiglio di Classe interessato/Consiglio di Istituto, e, conseguentemente, sono annullati gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare
- 16. Analogamente, il Dirigente Scolastico comunicherà ai genitori che l'hanno impugnata nonché al Consiglio di Classe interessato/Consiglio di Istituto, l'eventuale deliberazione sulla pertinenza della sanzione e, conseguente, rigetto del ricorso
- 17. Le decisioni, con le relative motivazioni, dell'Organo di Garanzia sono verbalizzate su un registro a pagine numerate e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso;

Il presente Regolamento di Disciplina, prot. 364/A19, è stato deliberato dal Consiglio di Istituto in data 19/02/2020 (Del. n. 64).

É notificato a tutti i Genitori tramite pubblicazione all'Albo online del sito web dell'Istituto

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Serena Di Giacinto (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)